

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VISCA, BOZZELLO VEROLE, MARIOTTI,
MARNIGA, SIGNORI, MANCIA e PIERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1988

Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria

ONOREVOLI SENATORI. - È necessario che in analogia con il riconoscimento previsto per i combattenti della prima guerra mondiale, venga istituita l'onorificenza di Cavaliere della Patria per coloro che hanno combattuto nel secondo conflitto mondiale.

Con la presente proposta si intende colmare questa lacuna.

Appare, infatti, necessario che venga conferito un tangibile riconoscimento onorifico a coloro che sono caduti nel compimento del loro dovere verso lo Stato, agli ex combattenti, ai mutilati, agli invalidi che durante l'ultima guerra e nella lotta di liberazione hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno

combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella Guerra di liberazione, e, con il loro impegno e sacrificio, hanno contribuito alla difesa della Patria e all'affermazione dei principi di democrazia cui lo Stato repubblicano ancora oggi si fonda.

Con il presente disegno di legge si vuole adempiere ad un dovere di riconoscenza verso quanti hanno sacrificato alla Patria una parte importante della loro esistenza, pagando talvolta con la vita, con gravi mutilazioni o comunque con la presenza al fronte, per difendere la causa della collettività nazionale.

Di costo veramente esiguo ma di grande significato morale, l'istituzione di questa ono-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rificenza ristabilisce un doveroso equilibrio nel quadro delle onorificenze esistenti, recuperando al riconoscimento di distinzione meriti che finora erano stati dimenticati.

Con questo atto lo Stato salda un debito nei confronti di coloro che hanno contribuito a

porre le fondamenta dello sviluppo e della crescita sociale che ci pongono, oggi, ai primi posti tra i Paesi più progrediti del mondo.

Onorevoli colleghi, per queste semplici e ovvie ragioni ci auguriamo che il provvedimento trovi rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate regolari italiane durante il conflitto mondiale 1940-1945 e nella guerra di liberazione nazionale è concessa una medaglia ricordo in oro.

2. Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. Per ottenere la concessione della medaglia gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza.

Art. 2.

1. È istituito l'ordine di «Cavaliere della patria», comprendendo l'unica classe di Cavaliere.

2. L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1940-1945 di cui all'articolo 1, decorati della Croce di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili.

3. L'onorifica distinzione è conferita altresì ai mutilati, agli invalidi civili di guerra fruanti di una categoria pensionistica tabellare di guerra e ai congiunti dei caduti.

4. Le insegne dell'ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3.

1. Capo dell'ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'ordine è retto da un consiglio composto: da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente; da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate e dai presidenti delle associazioni

combattenti e reduci, mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra.

3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 4.

1. L'onorificenza dell'ordine di Cavaliere della Patria è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

2. Per ottenere la concessione dell'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al consiglio dell'ordine, tramite il comune di residenza.

3. Le domande e i documenti occorrenti per l'ottenimento della medaglia di cui all'articolo 1, e dell'onorificenza di cui al comma 1 del presente articolo, sono esenti da tasse di bollo e da qualunque altro diritto.

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato globalmente in lire 9.250 milioni si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.